

Ordinanza sullo stato civile del Cantone dei Grigioni (OSCC)

emanata dal Governo il 20 marzo 2007

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾ e l'art. 20 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero ²⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹⁾ I comuni e i circoli politici che formano un circondario dello stato civile disciplinano tramite accordi amministrativi la sede, il nome, l'organizzazione e la ripartizione delle spese amministrative. Gli accordi sono soggetti all'approvazione del Governo.

Circondari dello stato civile

²⁾ Vengono definiti circondari dello stato civile:

1. Albula con sede a Filisur, comprendente i Circoli politici di Belfort e Bergün;
2. Alvaschein con sede a Vaz/Oberbaz, comprendente il Circolo politico di Alvaschein;
3. ³⁾Bregaglia con sede a Vicosoprano, comprendente il Circolo politico della Bregaglia;
4. ⁴⁾Brusio con sede a Brusio, comprendente il Circolo politico di Brusio;
5. ⁵⁾Castels con sede a Küblis, comprendente i Circoli politici di Jenaz, Küblis, Luzein e Klosters;
6. ⁶⁾Coira con sede a Coira, comprendente il Circolo politico di Coira;
7. ⁷⁾Churwalden con sede a Churwalden, comprendente il Circolo politico di Churwalden;
8. ⁸⁾Davos con sede a Davos, comprendente il Circolo politico di Davos;

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 210.100

³⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁵⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁶⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁷⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁸⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

9. ¹⁾Domleschg con sede a Fürstenau, comprendente il Circolo politico Domleschg;
10. ¹⁾Engiadina Bassa-Samignung/Engadina Bassa-Samnaun con sede a Ramosch, comprendente i Circoli politici di Sur Tasna, Suot Tasna e Ramosch;
11. ²⁾Ilanz con sede a Ilanz, comprendente i Circoli politici di Ilanz, Ruis Ruis e Safien;
12. ³⁾Hinterrhein con sede a Nufenen, comprendente i Circoli politici Avers, Rheinwald e Schams;
13. ⁴⁾Imboden con sede a Domat/Ems, comprendente il Distretto Imboden;
14. ⁵⁾Landquart con sede a Landquart, comprendente il Distretto Landquart;
15. ⁶⁾Lumnezia/Lugnez con sede a Camuns, comprendente il Circolo politico di Lumnezia/Lugnez;
16. ⁷⁾Moesano con sede a Sta. Maria i.C., comprendente il Distretto Moesa;
17. ⁸⁾Poschiavo con sede a Poschiavo, comprendente il Circolo politico di Poschiavo;
18. ⁹⁾Samedan con sede a Samedan, comprendente i Comuni di Bever, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf e Zuoz;
19. ¹⁰⁾Schanfigg con sede ad Arosa, comprendente il Circolo politico di Schanfigg;
20. ¹¹⁾St. Moritz con sede a St. Moritz, comprendente i Comuni di Celerina/Schlarigna, Silvaplana, Sils i.E./Segl e St. Moritz;
21. ¹²⁾Sursassiala con sede a Disentis/Mustér, comprendente i Comuni di Disentis/Mustér, Medel (Lucomagno) e Tujetsch;
22. ¹³⁾Surses con sede a Tinizong, comprendente il Circolo politico di Surses;

¹⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
²⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
³⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁴⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁵⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁶⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁷⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁸⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
⁹⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
¹⁰⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
¹¹⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
¹²⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008
¹³⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

23. ¹⁾Sutsassiala con sede a Trun, comprendente i Comuni di Breil/Brigels, Schlans, Sumvitg e Trun;
24. ²⁾Val Müstair con sede a Müstair, comprendente il Circolo politico di di Val Müstair;
25. ³⁾Bassa Prettigovia con sede a Schiers, comprendente i Circoli politici di Schiers e Seewis.
26. ⁴⁾Ufficio dello stato civile del Circolo di Thusis con sede a Cazis, comprendente il Circolo politico di Thusis.
27. ... ⁵⁾
28. ... ⁶⁾

Art. 2

¹ La lingua ufficiale corrisponde alla lingua della comunità linguistica autoctona del circondario dello stato civile. Le lingue ufficiali di un circondario dello stato civile plurilingue corrispondono alle lingue ufficiali dei comuni e circoli politici che formano il circondario dello stato civile.

Lingua ufficiale

² Gli estratti di precedenti registri dei cittadini, delle famiglie e dei registri particolari vengono redatti nella lingua ufficiale dell'ufficio dello stato civile competente. In circondari dello stato civile plurilingui gli estratti devono essere redatti in una lingua ufficiale, secondo il desiderio del richiedente.

³ In un circondario dello stato civile monolingue con romancio quale lingua ufficiale, su richiesta del richiedente gli estratti devono essere redatti in tedesco.

Art. 3

Gli ufficiali dello stato civile che non sono in possesso dell'attestato professionale richiesto dal diritto federale, devono conseguirlo entro tre anni dalla nomina. In casi eccezionali motivati, l'autorità cantonale di vigilanza può prolungare questo termine.

Ufficiale dello stato civile
1. Attestato professionale

Art. 4

¹ Con il consenso dei comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile, un ufficiale dello stato civile può essere nominato supplente di un altro circondario dello stato civile.

2. Supplenza

¹⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

²⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

³⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG del 11 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mag. 2008

⁵⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 mar. 2008; entrata in vigore il 1° mag. 2008

⁶⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 mar. 2008; entrata in vigore il 1° mag. 2008

² Se esistono circostanze particolari l'autorità cantonale di vigilanza designa un supplente straordinario. La sfera di attività può essere adeguata alle circostanze particolari.

Art. 5

3. Corsi di perfezionamento e di istruzione

¹ L'autorità cantonale di vigilanza organizza secondo necessità corsi di perfezionamento e di istruzione per ufficiali dello stato civile. Essa può demandare questo compito anche a un'altra istituzione.

² La partecipazione è obbligatoria per tutti gli ufficiali dello stato civile.

Art. 6

Locali e orari d'apertura

¹ I comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile mettono a disposizione dell'ufficio dello stato civile perlomeno un locale dignitoso per lo svolgimento di matrimoni e per la documentazione di unioni domestiche registrate, nonché locali adeguati per le altre attività dello stato civile.

² Essi stabiliscono gli orari d'apertura dell'ufficio dello stato civile e gli orari nei quali è possibile unire in matrimonio gli sposi e documentare unioni domestiche registrate.

Art. 7

Sicurezza dei dati

I comuni e circoli politici che formano un circondario dello stato civile provvedono a una conservazione sicura dei registri, dei documenti giustificativi e dei supporti elettronici di dati.

Art. 8

Costi
1. Costi di gestione Infostar

I costi di gestione e di ammortamento fatturati dalla Confederazione per l'utilizzo della banca dati dello stato civile vengono prima finanziati dal Cantone e in seguito addebitati ai circondari dello stato civile in proporzione al numero dei loro abitanti.

Art. 9

2. Trasferimento di iscrizioni a registro

La tariffa oraria per il trasferimento nel registro dello stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate ammonta a 60 franchi.

II. Attività

Art. 10

Documentazione
1. Competenza

Sono competenti per la documentazione di cambiamenti dello stato civile:

- a) l'ufficio dello stato civile competente per il luogo di attinenza per:
 - decisioni estere,
 - documenti esteri,

- decisioni amministrative della Confederazione;
 - cambiamenti di nome in caso di domicilio all'estero;
 - naturalizzazioni (nel nuovo luogo di attinenza);
 - svincoli dall'attinenza (nel precedente luogo di attinenza);
 - interdizioni e loro annullamento;
- b) l'ufficio dello stato civile competente nel luogo della decisione per:
- sentenze giudiziarie emanate in Svizzera (nella sede del tribunale di prima istanza);
 - cambiamenti di nome in caso di domicilio nel Cantone;
 - riconoscimenti testamentari di bambini.

Art. 11

I tribunali e le autorità amministrative comunicano immediatamente le loro decisioni passate in giudicato all'ufficio dello stato civile competente secondo l'articolo 10 (art. 43 cpv. 5 OSC ¹⁾).

2. Comunicazione di decisioni giudiziarie e amministrative

Art. 12

¹ L'ufficio dello stato civile sottopone all'autorità cantonale di vigilanza gli atti per esame, qualora nella documentazione dello stato civile, in una procedura matrimoniale o in una procedura per la registrazione di un'unione domestica vi sia un legame con l'estero.

Partecipazione dell'autorità cantonale di vigilanza
1. Fatti di stato civile in Svizzera con un legame con l'estero

² L'autorità cantonale di vigilanza può esonerare totalmente o parzialmente da questo obbligo un ufficio dello stato civile.

Art. 13

¹ L'autorità cantonale di vigilanza trasmette i documenti di stato civile esteri, muniti della decisione di documentazione, al competente ufficio dello stato civile.

2. Fatti di stato civile all'estero

² I documenti originali vengono archiviati dall'ufficio dello stato civile competente.

Art. 14

La pubblicazione di fatti di stato civile è ammissibile nei limiti dell'articolo 57 OSC ²⁾.

Pubblicazione di fatti di stato civile

Art. 15

La procedura di ricorso si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa ³⁾ relative al ricorso amministrativo.

Procedura di ricorso

¹⁾ RS 211.112.2

²⁾ RS 211.112.2

³⁾ CSC 370.100

III. Disposizioni finali**Art. 16**

Modifica del
diritto previgente

L'ordinanza sulla delegazione di competenze del Governo ai dipartimenti del 22 dicembre 1969 ¹⁾ viene modificata come segue:

Titolo**Ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai
Dipartimenti e agli uffici****Art. 1 cpv. 1**

Le seguenti pratiche elencate nell'articolo 15 della legge d'introduzione del 12 giugno 1994 al Codice civile svizzero vengono affidate per il disbrigo all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile:

Art. 17

Entrata in vigore,
abrogazione del
diritto previgente

¹⁾ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.

²⁾ A questa data viene abrogata l'ordinanza sullo stato civile (OSCC) del 1° febbraio 2005 ²⁾.

¹⁾ CSC 170.340

²⁾ AGS 2005, FUC 354